Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 42 del 20/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024".

Adunanza di **Prima** convocazione – Seduta **Pubblica Ordinaria**
L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, in Villa Gardenghi, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede **il Sindaco Silvana Carmen Centurelli.**
Alla seduta ha partecipato **il Vice Segretario Generale Emilio Dott. Pirola.**

La Signora **Silvana Carmen Centurelli** in qualità di **Sindaco** ha assunto la presidenza e ha incaricato il Vice Segretario Generale di effettuare l'appello, dal quale è risultato:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	CENTURELLI SILVANA CARMEN	X	
2	Consigliere	VILLA DANILO		X
3	Assessore	FAVA FRANCESCO	X	
4	Assessore	MOIOLI CRISTIAN	X	
5	Consigliere	SCOTTI VIVIANA	X	
6	Vice Sindaco	OGGIONI TIZIANA	X	
7	Consigliere Capogruppo	CASULA FEDERICA	X	
8	Assessore	BARZAGHI ROBERTO SALVATORE	X	
9	Consigliere	BARZAGHI GIOVANNA	X	
10	Consigliere	FRANZINI VANESSA		X
11	Consigliere	IANNUCCI STELLA	X	
12	Assessore	GRITTI FABIO ROSARIO	X	
13	Consigliere Capogruppo	GEROMINI EMANUELA		X
14	Consigliere	TORRI DIEGO	X	
15	Consigliere	GHIDOTTI DAVIDE	X	
16	Consigliere Capogruppo	CONFALONE SERGIO		X
17	Consigliere	COLOMBO DIEGO CARLO		X

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco-Presidente ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024".

Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto 3 dell'O.d.g.: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024"" e cede la parola all'Assessore alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie, attività produttive e commercio, Barzaghi Roberto Salvatore, per relazionare in merito.

RELAZIONA, QUINDI, L'ASSESSORE BARZAGHI R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di seguito si riporta:

"Gentili Consiglieri, oggi siamo chiamati ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU anno 2024. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno.
La proposta di delibera che viene sottoposta alla Vostra approvazione è stata predisposta con l'intento di mantenere inalterata, la pressione fiscale.
Viene confermata l'esenzione dell'abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso ed altre agevolazioni / riduzioni descritte nel regolamento.
Per alcune tipologie di immobili non vengono concessi margini di discrezionalità e quindi nella proposta di delibera si indicano le aliquote di legge.
Anche per l'anno 2024 viene confermata l'esenzione per gli immobili costruiti dalle imprese e rimasti invenduti – i cosiddetti "beni merce".
Per gli immobili posseduti da stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, se i proprietari sono pensionati, pagano l'Imposta al 50% ma solo se percepiscano una pensione in regime di convenzione internazionale.
Quindi con questo provvedimento si propone al Consiglio comunale di confermare le seguenti aliquote:

	IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2022
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	**5,50 per mille** Detrazione d'imposta € 200,00 annuali
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	**1,00 per mille**
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	**Da 01.01.2022 esenti**
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	**10,50 per mille**
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	**10,50 per mille**
6	terreni agricoli	**9,00 per mille**
7	aree fabbricabili	**10,50 per mille**

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie, attività produttive e commercio Barzaghi R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

PREMESSO che l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

PREMESSO altresì che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO che con propria precedente delibera n. 59 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,50 per mille**; Detrazione € 200,00 annuali;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' **1,00 per mille**;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenzione**;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,50 per mille**;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,50 per mille**;
6) terreni agricoli: aliquota pari al **9,00 per mille**;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,50 per mille;**

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATA la Legge 30/12/2020, n. 178, Art. 1 comma 48, la quale dispone che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a

titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

DATO ATTO che ai sensi del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU non si applica l'imposta sull'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in **istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi delle nuove disposizioni legislative, è stata confermata la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A decorrere dal 01.01.2020 il beneficio di cui alla presente disposizione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO:
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RICHIAMATO il D.L. n. 132/2023 convertito nella L. n. 170/2023 art. 6 ter che prevede la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU a partire dall'anno di imposta 2025;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.564.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2024 ad euro 496.274,02;

CONSIDERATO che dalle stime operate, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,50 per mille**; Detrazione € 200,00 annuali;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' **1,00 per mille**;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti da 01.01.2022**;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,50 per mille**;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,50 per mille**;

6) terreni agricoli: aliquota pari al **9,00 per mille**;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,50 per mille**.

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Torri D., Ghidotti D.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU con decorrenza dallo **01.01.2024**:

	IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2020
1	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	**5,50 per mille** Detrazione d'imposta € 200,00 annuali
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	**1,00 per mille**
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	**Da 01.01.2022** **esenti**
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	**10,50 per mille**
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	**10,50 per mille**
6	terreni agricoli	**9,00 per mille**
7	aree fabbricabili	**10,50 per mille**

2) DI DARE ATTO che:
   - la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il **1° gennaio 2024**;
   - per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo denominato "Nuova IMU" si rimanda al regolamento;
   - ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine previsto nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

3) DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr. Emilio Pirola provvederà all'assunzione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per l'approvazione del Bilancio entro i termini di legge

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Torri D., Ghidotti D.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO	IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Silvana Carmen Centurelli	Emilio Dott. Pirola

(atto sottoscritto digitalmente)

Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 04/12/2023

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024".

Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole

Trezzo sull'Adda, 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Emilio Dott. Pirola
(parere sottoscritto digitalmente)

Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 04/12/2023

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2024".

Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 comma 1° del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole

Trezzo sull'Adda, 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Emilio Dott. Pirola
(parere sottoscritto digitalmente)

Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N° 42 del 20/12/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio;

Ai sensi dell'Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari.

Li, 27/12/2023

Il Pubblicatore
Irene Ronchi